

Trasmessa alla Sezione Provinciale di Controllo
il 17 APR 1987 prot. N. 4787**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 92OGGETTO: Approvazione regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno millenovecentottantasette il giorno ventisette
del mese di marzo alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito
il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica
di seconda convocazione.

Presiede la seduta il sig. Claudio Ruffini-Sindaco-

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 14 e assenti, sebbene invitati, n. 6
come dal seguente prospetto:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti
1	BATTESTINI Pietro		sì	11	MARINI Fausto		sì
2	RUFFINI Claudio	sì		12	CIANELLA Roberto		sì
3	DI MARCELLO Orazio	sì		13	CORE Ercole	sì	
4	CICIONI Vincenzo	sì		14	CORE Giuseppe		sì
	TUCCI Vittorio	sì		15	GRILLI Raffaele	sì	
6	FILIPPONI Franco	sì		16	DI MATTEO Antonio	sì	
7	PALANDRANI Ezio	sì		17	DE BENEDICTIS Attilio	sì	
8	CAPRINI Pierino		sì	18	MALATESTA Erminia	sì	
9	DI LORENZO Alfonso	sì		19	POLTRONE Nardino	sì	
10	LONDRILLO Guido		sì	20	DE BENEDICTIS Umberto	sì	

Assiste il Segretario comunale sig. Adamo Calvarese
incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono designati a scrutatori i consiglieri: 1) _____

2) _____ 3) _____

1

Il Sindaco Presidente riferisce sull'argomento e dà per letto il regolamento avendolo già inviato ai Capigruppo;

Entrano i consiglieri Cianella e Marini;

Avuta la parola il Consigliere Di Marcello Orazio propone che l'art. 38 sia modificato nel senso che l'intervento di ciascun consigliere non abbia una durata superiore ai 15 minuti;

Entra il consigliere Londrillo Guido;

Il Consigliere Grilli Raffaele, avuta la parola, lamenta che il Regolamento ha troppi richiami a quello del Senato della Repubblica e ritiene che la proposta del Consigliere Di Marcello Orazio non possa essere accolta al fine di dare la possibilità a ciascun consigliere di esprimere le proprie idee e di esporre le tesi consequenziali.

Presa la parola, il Consigliere De Benedictiis Attilio conferma quanto sostenuto dal Consigliere Grilli.

Avuta la parola, il Consigliere Cianella Roberto fa rilevare che il Consiglio Comunale ha tempi complessi e lunghi per certi argomenti e prima da parlare di Regolamento sarebbe opportuno che la maggioranza rendesse l'aula consiliare più adeguata con macchine e tecnologie avanzate.

Continua affermando che il Regolamento doveva nascere in una discussione con i capigruppo o all'interno del Consiglio stesso. Precisa inoltre che la D.C. si adopererà per una crescita di autoregolamentazione ed invita il Consesso a meditare, proponendo il rinvio dell'argomento.

Avuta la parola, il Consigliere Poltrone Nrdino sostiene che la proposta del Consigliere Di Marcello Orazio vada accolta perché riferita ai gruppi consiliari e non ai singoli consiglieri, diversamente il P.S.I. ne uscirebbe penalizzato.

Entra il Consigliere Battstini Pietro.

Intervengono i Consiglieri Marini Fausto, De Benedictiis Umberto e Grilli Raffaele esprimendo ciascuno concetti ed argomenti diversi in ordine al problema in esame.

Il Presidente propone di sospendere il Consiglio per dieci minuti.

Messa a votazione la proposta, la stessa viene accolta a maggioranza con voti favorevoli 12 (PCI e PSI) ed astenuti 6(DC).:

Ore 19;12.

Alle ore 19,22, il Presidente rientra in aula ed all'appello risultano assenti i Consiglieri Caprini Pierino e Core Giuseppe.

Avuta la parola, il Consigliere De Benedictiis Umberto invita il Sindaco a convocare di volta in volta i Capigruppo per definire una disciplina di autoregolamentazione.

re 19,35 si assenta il Consigliere Battestini Pietro.

Il Consigliere De Benedictiis Umberto continua affermando di approvare il Regolamento così come redatto ed inviato ai Capigruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui sopra;

Visto il regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dello stesso;

A maggioranza, con voti favorevoli 10 (PCI e PSI)

D E L I B E R A

Approvare, come in effetti approva, l'unito regolamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che si compone di n. 63 articoli.

A questo punto la D.C., a nome di Grilli Raffaele, pronuncia la seguente dichiarazione:

"La votazione al punto 29 del Consiglio Comunale, in 2^a convocazione del 27.3.1987 non è valida perché non è stato permesso al gruppo della D.C. di fare la dichiarazione di voto prima della votazione, nonostante ne fosse stata fatta richiesta al Sindaco che ha risposto che la dichiarazione di voto poteva essere fatta dopo la votazione. Pertanto si invita codesto CO.RE.CO. a voler annullare la presente votazione e rinviare di nuovo a codesto Consiglio il Regolamento per le adunanze e funzionamento del Consiglio Comunale per far sì che si svolga una regolare votazione.

Il Presidente richiede il voto del gruppo D.C. e quest'ultimo risponde: "Nessuna dichiarazione di voto".

Prov. di Teramo

0000

REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE

ED IL FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è volto a disciplinare la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli consiglieri, delle proprie attribuzioni.

Art. 286 T.U. 1915

Art. 2

Entrata in carica dei consiglieri

All'atto della proclamazione i candidati eletti consiglieri comunali entrano immediatamente in carica.

Il Consiglio comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo intervenuta la convalida degli eletti, ai sensi di legge.

Art. 281 T.U. 1915

Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni

La prima adunanza dopo le elezioni è presieduta dal consigliere più anziano fra i presenti.

E' consigliere più anziano chi, appartenente alla lista che ha riportato la cifra elettorale più alta, abbia conseguito il maggior numero di voti preferenziali e, a parità di voti, il maggiore di età.

Art. 282 T.U. 1915

CAPO II

DELLE CONVOCAZIONI

Art. 4

Luogo delle adunanze

Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola nell'apposita sala del Palazzo Municipale.

Tuttavia, la Giunta municipale, quando ricorrano particolari motivi, può determinare, con apposita deliberazione, un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

Nei giorni di seduta sarà esposta nel palazzo comunale la bandiera nazionale.

Art. 5

Convocazioni ordinarie

Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria nei modi e termini indicati dalla legge.

La durata della sessione ordinaria può essere prorogata per deliberazione dello stesso Consiglio.

Art. 124 T.U. 1915

Convocazioni straordinarie

Il Consiglio comunale può riunirsi straordinariamente per:

- a) determinazione del Sindaco;
- b) deliberazione della Giunta Municipale;
- c) domanda di almeno un terzo dei consiglieri in carica;
- d) decreto dell'organo regionale di controllo.

Nel caso di cui alla lettera c), la domanda dovrà essere sottoscritta dai richiedenti e dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi d'urgenza.

Art. 130 Costituzione

Art. 59, ultimo comma e art. 64 L. 62

Art. 124 T.U. 1915

Art. 7

Data delle adunanze

Appartiene alla Giunta di fissare il giorno tanto per l'apertura delle sessioni ordinarie, quanto per le convocazioni straordinarie del Consiglio, salvo le ipotesi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nei quali casi

X

provvedranno rispettivamente il Sindaco o direttamente l'organo regionale di controllo.

La riunione del Consiglio deve, comunque, aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta o dalla data di presentazione della domanda da parte dei consiglieri, salvo i casi d'urgenza.

In tutti i casi, il Sindaco deve partecipare al Prefetto e all'organo regionale di controllo il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Art. 124 e 139 T.U. 1915

Art. 126 T.U. 1915, inquadrabile nel sistema di controllo sugli organi. (Cons. St. Sez. I Parere 25.5.1966, n. 1120 (in C.S. 1967 pag. 571)).

Art. 8

Ordine del giorno delle adunanze

L'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale è compilato dal Sindaco, di concerto con la Giunta.

Hanno la precedenza le proposte dell'autorità governativa e regionale, poi quelle del Presidente e, infine, quelle dei consiglieri in ordine di presentazione.

All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, ferma restando l'osservanza delle modalità e dei termini di cui

al successivo art. 10.

Art. 125, quinto comma, e Art. 291 T.U. 1915

Art. 9

Avvisi di convocazione

Le convocazioni del Consiglio devono essere fatte dal Sindaco mediante avvisi scritti, da consegnare al domicilio di ciascun consigliere.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

La notificazione fuori del territorio comunale avrà luogo a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà allegato agli atti della seduta consiliare. A tale scopo, i consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune avranno cura di segnalare all'Ufficio di Segreteria comunale l'indirizzo preciso al quale dovranno essere spediti gli avvisi di convocazione.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo cui devesi l'iniziativa della convocazione (vedasi precedente art. 6);
- b) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, con la precisazione che si tratta di prima o di seconda convocazione;
- c) la menzione dell'urgenza, ove ricorra il

caso;

d) l'elenco degli oggetti da trattare:

prima devono essere elencati quelli da trattarsi in seduta pubblica, dopo, quelli da trattarsi in seduta segreta;

e) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 125, primo comma e secondo comma, T.U. 1915

Art. 10

Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per l'adunanza; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni interi prima.

Nel caso di convocazione d'urgenza, basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima, salva la facoltà del Consiglio comunale di rinviare ogni deliberazione al giorno successivo.

Anche la seconda convocazione, che è quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione. Quando, però, gli

avvisi di prima convocazione indichino anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i consiglieri.

Art. 125 e Art. 127 T.U. 1915

Art. 50 Regol. 1911

Art. 11

Avvisi al pubblico

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il Sindaco, inoltre, provvederà ad avvertire la cittadinanza mediante l'affissione di manifesti nelle varie località del Comune.

Art. 125, ultimo comma, T.U. 1915, aggiunto con

R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 61.

Art. 12

Deposito e consultazione di atti

Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

I consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché l'argomento possa essere esaminato, senza di che lo stesso non può essere sottoposto a votazione.

La richiesta di consultazione degli atti non è permessa agli estranei.

La consultazione al di fuori dell'orario di ufficio potrà essere consentita su autorizzazione del Sindaco, il quale provvederà anche a stabilirne il servizio di vigilanza.

Art. 292 T.U. 1915

Art. 259 T.U. 1934

Art. 82 Reg. 1911

CAPO III

DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 13

Presidenza delle sedute

Salvo le eccezioni previste dalla legge, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta all'Assessore delegato.

Qualora manchi anche l'assessore delegato oppure quando il Sindaco non sia in carica, la presidenza spetta all'Assessore Anziano.

In mancanza di assessori, la presidenza spetta al consigliere più anziano fra i presenti. L'anzianità, fra eletti contemporaneamente, è determinata in base ai criteri indicati nel secondo comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 151, n. 1 e art. 157 T.U. 1915

Art. 157 Reg. 1911

Art. 14

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori, concede la fa-

coltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 297 T.U. 1915

Art. 8 Reg. Sen.

Art. 8 Reg. Cam.

Art. 15

Funzioni del Segretario

Le funzioni del Segretario del Consiglio spettano al Segretario comunale.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vicesegretario.

Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne menzione nel verbale, senza, peraltro, specificarne i motivi. In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del Segretario comunale è di diritto, quando egli si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio comunale.

Art. 290 T.U. 1915

Art. 51 Reg. 1911

Art. 16

Attribuzioni del Segretario

Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, tanto pubbliche che segrete, ne dà lettura all'Assemblea, fa l'appello nominale, concorre al regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del Presidente.

Art. 300 T.U. 1915

Art. 11 Reg. Sen.

Art. 11 Reg. Cam.

Art. 17

Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi seguenti:

- 11
- a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba esse-

re segreta;

- b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, cioè di fare apprezzamenti di qualità morali, attitudini, meriti o demeriti ecc. di persone;
- c) quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla legge.

Art. 295 T.U. 1915

Art. 18

Apertura dell'adunanza

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario per accertarne il numero legale.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Per la convocazione dei consiglieri per la seduta di seconda convocazione, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 50 Reg. 1911

Art. 19

Numero legale

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e non esauriti per la mancanza del numero legale.

Quando la legge richieda particolari "quorum" di presenti o di votanti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale è determinato da tali "quorum".

I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non si computano, invece, i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che si astengono dal prendere parte alle deliberazioni perchè interessati all'oggetto.

Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei consiglieri momentaneamente

assentatisi, è sciolta.

Ogni consigliere che sopraggiunga dopo fatto l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, ne darà avviso al Segretario.

Artt. 127 e 290 T.U. 1915

Artt. 49 e 50 Reg. 1911

Art. 20

Verifica del numero legale

Il Presidente, durante la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure non, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più consiglieri.

Prima, però, di ogni votazione deve essere accertata la presenza dei consiglieri nel numero legale prescritto dalla legge.

Art. 21

Nomina degli scrutatori

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sceglie, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto palesi quan-

to segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.

La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Art. 229 T.U. 1915

Art. 22

Approvazione del processo verbale
della seduta precedente

Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

Quando non vengano fatte le osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione.

Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano a norma del successivo art. 26.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una precisazione o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente.

Ogni eventuale rettifica deve essere sottoposta a votazione ed inserita a verbale della seduta in corso.

Il Consiglio comunale può dare per letto il

il processo verbale, quando questo sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta.

Art. 60 Reg. Sen.

Art. 23

Comunicazioni del Presidente

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio comunale, senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare.

Sulle medesime ciascun consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno della adunanza successiva.

Art. 61 Reg. Sen.

Art. 24

Argomenti ammessi alla trattazione

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta

13

Pubblicità o segretezza delle votazioni

Art. 293 T.U. 1915

Art. 25

Ordine di trattazione degli argomenti

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi consigliere, il Consiglio può in qualunque momento decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione, restando però sempre assicurata la precedenza alle proposte dell'autorità governativa e regionale.

Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o anche ad altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza, a norma del secondo comma dell'art. 10 del presente Regolamento.

Qualora, poi, la maggioranza dei consiglieri non riconosca i motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova convocazione, da avvenire con l'osservanza dei termini normali fissati dalla legge.

Art. 125, quarto comma e 291 T.U. 1915

I consiglieri votano per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale.

Le sole deliberazioni concernenti persone e quelle adottate in seduta segreta si prendono a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene, altresì, usata ogniqualvolta la legge espressamente lo prescriva.

Il voto per alzata di mano o per alzata e seduta è soggetto a controprova, se v'è chi lo chieda prima della proclamazione. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che la richiedano almeno tre consiglieri. In tal caso, dopo che il Presidente ha indicato il significato del "SI" e del "NO", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti e il Presidente ne proclama, poi, l'esito.

La votazione segreta è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne

riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Artt. 298 e 299 T.U. 1915

Art. 162 Reg. 1911

Art. 27

Validità delle deliberazioni

Salvo i casi nei quali la legge prescriva un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne accerta e ne proclama l'esito.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

5) Nessuna proposta che sia stata respinta sarà

ripresentata a meno che abbia riportato un egual numero di voti favorevoli e contrari o che, richiedendosi una maggioranza qualificata, questa non sia stata raggiunta, oppure che si tratti di adempimento di legge. In tali casi la proposta sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Artt. 298 e 299 T.U. 1915

Art. 161 Reg. 1911

Art. 28

Processo verbale delle adunanze

Di ogni adunanza è esteso dal Segretario comunale il processo verbale che è firmato dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dallo stesso Segretario.

Esso verrà letto al Consiglio comunale nella successiva adunanza e sarà approvato nei modi indicati al precedente art. 22.

Il processo verbale deve contenere, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore.

Poteri del Presidente

Ogni consigliere ha, però, diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso, l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

Nel verbale devono essere indicati:

- a) il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- b) il numero dei consiglieri votanti;
- c) il numero ed il nome degli astenuti;
- d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
- e) il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate etc.;
- f) il nominativo degli scrutatori.

Ogni consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Artt. 300, 301 e 302 T.U. 1915
Art. 161 Reg. 1911

Il Presidente dell'adunanza, per l'esercizio delle sue attribuzioni, previste dal precedente art. 14, è investito di potere discrezionale.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto e all'organo regionale di controllo.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, facendone, di tale ordine, menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione. Analogamente disporrà per l'arresto, facendone menzione nel processo verbale, di chiunque usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri o resista agli ordini del Presidente.

Art. 130 Costituzione
Art. 64 L. 62
Art. 297 T.U. 1915
Artt. 336, 338, 340, 341 e 342 C.P.

Disciplina dei Consiglieri

I consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

Il consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio, non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

Se il consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Per nessun motivo il Presidente può espellere consiglieri dall'aula.

Art. 297, terzo comma, T.U. 1915
Artt. 66 e 67 Reg. Sen.

Tumulto nell'aula

Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, quest'ultimo abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto.

Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio comunale è convocato a domicilio, nelle forme stabilite dal presente regolamento.

Art. 297, secondo comma, T.U. 1915

Disciplina del pubblico

Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nella parte della sala ove siedono i consiglieri.

Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.

Esso deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Il caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel terzo comma del precedente

te art.29.

Ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine, o il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente sospenderà la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi che questa prosegua senza la presenza del pubblico, a mente della lettera a) dell'art.17 del presente regolamento.

Art.295 e 297, secondo comma e terzo comma,

T.U. 1915

Art. 33.

Polizia nella sala delle adunanze

Per il servizio di polizia nell'aula, il Presidente si avvale delle guardie comunali.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per richiesta del Presidente.

Art.71 Reg.Sen.

CAPO V

DELLA DISCUSSIONE
SUI SINGOLI ARGOMENTI

Art. 34

Discussione delle proposte

Su ciascun argomento, la discussione è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta, e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore del ramo o del consigliere proponente o del relatore speciale.

Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste, salvo l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.

Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Il consigliere che ha ottenuto la parola può cedere il suo turno ad altri.

In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

Artt. 84 e 92 Reg.Sen.

Art. 35

Mozione d'ordine

Per "mozione d'ordine" si intende un richiamo al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

Il Presidente chiamerà il Consiglio comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.

Art. 92 Reg. Sen.

Art. 36

Fatto personale

E' "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.

Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che questo consista; il Presidente, ove ne ravvisi la sussistenza, concederà la parola al richiedente, altrimenti la negherà.

Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 87 Reg. Sen.

Art. 37

Posto degli oratori

Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti all'assemblea o al Presidente.

Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra consiglieri.

Art. 85 Reg. Sen.

Art. 38

Diritto degli oratori

Limiti della discussione

Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in

discussione, ma non deve discostarsi da esso.

A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione. Se il consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per mozione d'ordine o per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Il Presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei loro discorsi.

Artt. 86, 89, 90 e 91 Reg. Sen.

Art. 39

Questioni pregiudiziale e sospensiva

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun consigliere può proporre "questione pregiudiziale", cioè che un dato argomento non debba discutersi, oppure

"sospensiva", cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima.

Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un consigliere a favore e uno contro la proposta.

In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio non si sia pronunciato su di esse.

Nel caso che la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 93 Reg. Sen.

Art. 40

Proposte dei consiglieri
durante la discussione

Ciascun consigliere ha diritto, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare o respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte.

Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, schemi di deliberazione, emendamenti. Tuttavia, possono anche essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso sarà cura del Presidente, con la assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del Consiglio.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri.

Artt. 95 e 100 Reg. Sen.

Art. 41

Dichiarazione di inammissibilità

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno,

emendamenti e proposte che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all'oggetto della discussione o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 97 Reg. Sen.

Art. 42

Chiusura della discussione

Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

La chiusura della discussione può, altresì, essere richiesta da almeno tre consiglieri: in tal caso, il Presidente la mette in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo supe-

~~fiore a cinque minuti.~~

~~fiore a cinque minuti.~~

Artt. 99 e 100 Reg. Sen.

Art. 43

Ordine delle votazioni

Su ogni argomento la votazione avviene nell'ordine seguente:

- 1) emendamenti o ordini del giorno soppressivi;
- 2) emendamenti o ordini del giorno modificativi;
- 3) emendamenti o ordini del giorno aggiuntivi;
- 4) singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli e la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;
- 5) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Art. 102 Reg. Sen.

Art. 44

Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge o del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 110 Reg. Sen.

22

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI

Art. 45

Diritto di iniziativa dei consiglieri

Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

A tal fine, e dietro autorizzazione scritta del Sindaco o della Giunta, può consultare atti o documenti degli uffici e dell'archivio comunali.

L'autorizzazione alla consegna e alla visione di taluni atti o documenti può essere negata quando consti per certo che la richiesta è fatta per scopi diversi da quelli per cui sarebbe legittima o quando si tratti di documenti riservati o la cui conoscenza possa recare pregiudizio agli interessi del Comune.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato.

La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunali.

Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Art. 46

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

Un consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o orale.

In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

L'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute consiliari e ad esse deve essere data risposta entro quindici giorni dalla presentazione.

Artt. 145, 148 e 153 Reg. Sen.

Svolgimento delle interrogazioni
con risposta orale

L'interrogazione viene letta al Consiglio comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo di essi o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza, l'interrogazione viene dichiarata decaduta.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Artt. 148 e 149 Reg.Sen.

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Artt. 154 e 156 Reg.Sen.

Svolgimento delle interpellanze

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla per non oltre dieci minuti.

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di cinque minuti.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dalla Giunta, può presentare una mozione che sarà iscritta

all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri, il diritto di illustrarla e di replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta.

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 156 Reg. Sen.

Art. 50

Limite per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare, di norma, più di un'ora per seduta.

Art. 51

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sopra un determinato argomento, e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Artt. 157 e 161 Reg. Sen.

Art. 52

Svolgimento della discussione

sulle mozioni

Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 44 del presente Regolamento.

Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le

mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, si svolge, ugualmente, una unica discussione; però agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Artt 158, 159 e 160 Reg. Sen.

CAPO VII

DEI GRUPPI CONSILIARI
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
DEI RELATORI SPECIALI
DELLA DELEGA ALLA GIUNTA MUNICIPALE
DEI DELEGATI SPECIALI

Art. 53

Dei gruppi consiliari

La costituzione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti.

Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco.

Ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.

Verrà destinata a sede dei gruppi consiliari una stanza del Palazzo comunale, opportunamente arredata.

Gli avvisi di convocazione per le riunioni dei singoli gruppi, a richiesta del capo gruppo interessato, saranno spediti a cura dell'ufficio comunale di segreteria.

22

Art. 54

Dei presidenti dei gruppi consiliari

Ogni gruppo consiliare deve comunicare al Sindaco, il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al Consiglio, il nome del proprio capo-gruppo; in mancanza sarà considerato tale il consigliere più anziano del gruppo a mente del secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

I capi-gruppo possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

Art. 55

Delle Commissioni consiliari

E' in facoltà del Consiglio comunale nominare commissioni consiliari permanenti per particolari settori dell'attività dell'Amministrazione comunale, o speciali per particolari problemi.

La composizione di tali commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi.

Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione.

I compiti delle commissioni tanto permanenti

che speciali sono determinati e delimitati con l'atto di costituzione delle stesse: esse dovranno riferire normalmente nei termini che il Consiglio avrà stabilito:

Art. 304 T.U. 1915

Art. 56

Presidenza e lavori delle commissioni

La presidenza delle commissioni consiliari spetta al Sindaco o all'Assessore da esso appositamente delegato.

Funge da segretario il Segretario comunale od un impiegato da esso delegato, per la redazione dei verbali dei lavori.

La convocazione delle commissioni è fatta dal Presidente.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente.

Le commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno una relazione al Consiglio comunale.

Relatore sarà lo stesso Presidente della commissione. Tuttavia, ove questi lo ritenga, può

essere nominato un apposito relatore, incaricato di riferire al Consiglio comunale.

E' sempre ammessa la presentazione di relazione di minoranza.

Artt. 30 e 43 Reg. Sen.

Art. 57

Valore dei lavori delle commissioni
e loro poteri

Le relazioni o i pareri delle commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.

Esse possono, ai fini del loro lavoro, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunali e avvalersi, altresì, dell'opera dei funzionari comunali.

Art. 58

Dei relatori speciali

Sopra oggetti che richiedano indagini od esame speciale, ove non sia ritenuta opportuna

la nomina di una commissione consiliare, il Consiglio può incaricare un suo membro, che vi abbia particolare competenza, di riferire sugli stessi.

L'incarico è subordinato all'accettazione dell'interessato e darà luogo soltanto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione.

Artt. 285 e 304 T.U. 1915

Art. 59

Deleghe di funzioni deliberative
alla Giunta Municipale

Il Consiglio comunale potrà, con apposita deliberazione, delegare la Giunta municipale a deliberare su materie o argomenti di sua attribuzione.

Art. 60

Dei delegati speciali

Ferma la competenza propria della Giunta municipale o del Sindaco in ordine alla esecuzione delle deliberazioni consiliari ed alla

rappresentanza del Comune, nonché la facoltà di delegare alla Giunta di deliberare intorno a determinate materie od argomenti, il Consiglio può conferire a delegati speciali, anche estranei al Consiglio stesso, la facoltà di vincolare il Comune per ciò che dipende da essi.

Non potranno essere oggetto di delega le competenze ed attribuzioni di carattere pubblico, bensì potranno essere conferiti soltanto mandati certi quanto alla sostanza e determinati quanto alla durata.

Nell'atto di conferimento della delega dovranno, pertanto, essere fissati, per i delegati, i termini e le condizioni del rapporto giuridico che i delegati stessi hanno il compito di stabilire.

Artt. 139, n. 4-151 n. 4, 5, 9, 11 e 305 T.U. 1915
Artt. 25 e 26 R.D. 2839 (richiamati in vigore dall'art. 25 legge 9 giugno 1947, n. 530)

Art. 61

Costituzione di organi di consultazione democratica

29 Al fini di una più ampia e democratica partecipazione e collaborazione della cittadinanza all'attività dell'Amministrazione, il Consiglio

comunale può, in qualsiasi momento, e come restano le attribuzioni proprie dei singoli organi del Comune, deliberare l'istituzione, disciplinandone con appositi regolamenti, la composizione i compiti ed il funzionamento:

- a) di consigli circoscrizionali di quartiere o frazione;
- b) di consulte cittadine per determinati ordini di problemi (giovanili, culturali, sportivi, etc.);
- c) di ogni altro organismo utile ad estendere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62

Decorrenza dimissioni dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri, di cui la Giunta è tenuta a prendere atto a norma dell'art. 158 del Regolamento 2 febbraio 1911, n. 297, devono essere comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta dopo la presa d'atto.

Finchè la Giunta o il Consiglio, secondo la propria competenza, non abbiano preso atto delle dimissioni, è consentito al Consigliere di ritirarsi, e di partecipare alle sedute del Consiglio.

Art. 63

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quin-

dici giorni a norma di legge.

--
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 21 Legge 9.6.1947, n. 530

000000

W
O

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag.3
" 2	Entrata in carica dei consiglieri	" 3
" 3	Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni	" 4

CAPO II - DELLE CONVOCAZIONI

Art. 4	Luogo delle adunanze	" 5
" 5	Convocazioni ordinarie	" 5
" 6	Convocazioni straordinarie	" 6
" 7	Data delle adunanze	" 6
" 8	Ordine del giorno delle adunanze	" 7
" 9	Avvisi di convocazione	" 8
" 10	Termine per la notifica degli avvisi di convocazione	" 9
" 11	Avvisi al pubblico	" 10
" 12	Deposito e consultazione di atti	" 11

CAPO III - DELLO SVOLGIMENTO ADUNANZE

Art. 13	Presidenza delle sedute	" 12
" 14	Attribuzioni del Presidente	" 12
" 15	Funzioni di Segretario	" 13
" 16	Attribuzioni del Segretario	" 14
" 17	Pubblicità e segretezza delle sedute	" 14
" 18	Apertura della adunanza	" 15
" 19	Numero locale	" 15

Art.21	Nomina degli scrutatori . . .	Pag.17
" 22	Approvazione del processo verbale della seduta precedente . . .	" 18
" 23	Comunicazioni del Presidente . . .	" 19
" 24	Argomenti ammessi alla trattazione	" 19
" 25	Ordine di trattazione degli argomenti	" 20
" 26	Pubblicità o segretezza delle votazioni	" 21
" 27	Validità delle deliberazioni	" 22
" 28	Processo verbale delle adunanze	" 23

CAPO IV - DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Art.29	Poteri del Presidente	" 25
" 30	Disciplina dei consiglieri	" 26
" 31	Tumulto nell'aula	" 27
" 32	Disciplina del pubblico	" 27
" 33	Polizia nella sala delle adunanze	" 28

CAPO V - DELLA DISCUSSIONE SUI SINGOLI ARGOMENTI

Art.34	Discussione delle proposte	" 29
" 35	Mozione d'ordine	" 30
" 36	Fatto personale	" 30
" 37	Posto degli oratori	" 31
" 38	Diritto degli oratori- Limiti della discussione	" 31
" 39	Questioni pregiudiziale e sospensiva	" 32
" 40	Proposte dei consiglieri durante la discussione	" 34

Art.41	Dichiarazione di inammissibilità	Pag.34
" 42	Chiusura della discussione	" 35
" 43	Ordine delle votazioni	" 36
" 44	Interventi nel corso della votazione	" 37

CAPO VI - DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE e MOZIONI

Art.45	Diritto di iniziativa dei consiglieri	" 38
" 46	Interrogazioni	" 39
" 47	Svolgimento delle interrogazioni con risposta orale.	" 40
" 48	Interpellanze	" 41
" 49	Svolgimento delle interpellanze	" 41
" 50	Limite per lo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze	" 42
" 51	Mozioni	" 43
" 52	Svolgimento della discussione sulle mozioni	" 43

CAPO VII - DEI GRUPPI e DELLE COMMISSIONI CONSILIARI = DEI RELATORI, DELLE DELEGHE e DEI DELEGATI.

Art.53	Dei gruppi consiliari	" 45
" 54	Dei Presidenti dei gruppi consiliari	" 46
" 55	Delle Commissioni consiliari	" 46
" 56	Presidenza e lavori delle Commissioni	" 47
" 57	Valore dei lavori delle Commissioni e loro poteri	" 48
" 58	Dei relatori speciali	" 48

Ore
Il C
cosi
Udit
Visi
Rite
ma
-app
e sc
A qu
"La
è
di v
che
Pert
di n
Cons
Il P
dich

Art. 59 Deleghe di funzioni deliberative
alla Giunta Municipale Pag. 49
" 60 Dei delegati speciali " 49
" 61 Costituzione di organi di consul-
tazione democratica " 50

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 Decorrenza dimissioni dei consi-
glieri " 52
" 63 Entrata in vigore del regolamento " 52

Iter approvativo " 54

Indice generale " 55

W
W

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


(Claudio Ruffini)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Craزيون Marcello)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Adamo Calvarese)



VISTO: per l'assunzione dell'impegno della spesa, ai sensi dell'art. 327 del T.U. 3-3-1934, n. 383

Mosciano S. Angelo, li

IL RAGIONIERE COMUNALE

(Rag. Geom. Domenico Zechini)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata

affissa all'albo pretorio il **17 APR. 1987** giorno festivo ed è stata pubblicata per

quindici giorni consecutivi, dal **17 APR. 1987** al **2 MAG. 1987** con

opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li

Visto: IL SINDACO

(Claudio Ruffini)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Adamo Calvarese)



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Provinciale di TERAMO

Prot. N. **1447**

Esaminata senza rilievi

Annullata

nella seduta del

7. 5 - 87

IL PRESIDENTE

F.to

Beccini

IL SEGRETARIO

F.to

Provisiero

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

Teramo,

B-5-87

F.to

Il Dominicus

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal al senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62, l'annullamento.

Mosciano S. Angelo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

34